

R.G. N. 19/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,
vista la domanda di liquidazione *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 depositata in data 21
aprile 2016, con la documentazione ivi allegata;

rilevato che:

- la domanda è stata proposta al Tribunale territorialmente competente avendo la società debitrice sede legale in Zelo Buon Persico (Lo);
- la domanda promana da un soggetto, persona giuridica, non assoggettabile né a fallimento, né a concordato preventivo atteso che i requisiti dimensionali non superano le soglie di cui all'art. 1, comma 2, l.f.;
- la società debitrice si trova in stato di sovraindebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile (euro 62.685,00) e la complessiva esposizione debitoria (euro 218.423,68), peraltro oggetto di parziale rielaborazione da parte dell'O.C.C.;
- la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012;

rilevato che:

sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione delle
somme dovute, e di tutti i beni del debitore, corredati dalle dichiarazioni dei redditi

4 e 2015 (essendo stata la società costituita nell'anno 2014), oltre all'atte di fattibilità del piano;

rilevato che il piano prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore;

rilevato che i contenuti del piano corrispondono ai contenuti dell'attestazione, seppur con la parziale rielaborazione, da parte dell'O.C.C., del valore del patrimonio liquidabile e dell'entità dell'esposizione debitoria. In particolare, la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione;

rilevato che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come attestato anche nella relazione dell'O.C.C.;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinquies* Legge n. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

quale liquidatore il dott. Piero Mussida;

DISPONE

1) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi e per estratto sul quotidiano "Il Cittadino";

ORDINA


1) l'annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del liquidatore;



2) al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Si comunichi.

Lodi, 29 aprile 2016


Il Giudice Delegato
(Dott. Stefania Calò)

